



Comune di Asigliano Veneto

Provincia di VICENZA

Originale

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 3	OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019
Del 30/03/2019	

L'anno 2019 il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 12.15 nella sede del Municipio di Asigliano Veneto.

Vennero oggi convocati a seduta, nelle forme prescritte dal Regolamento e con apposito avvisi consegnati a domicilio, i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello risultano:

			Presente
1)	CECCATO FABRIZIO	Sindaco	SI
2)	SCHIVO MICHELE	Consigliere	SI
3)	GUGLIELMO EMILIANA	Consigliere_Ass	SI
4)	CHIERICO MOIRA	Consigliere	SI
5)	NARDELLI LEONZIO	Consigliere	AG
6)	GIANESINI JUANITA	Vicesindaco	SI
7)	PRAVATO LUCIO	Consigliere	SI

Partecipa il Segretario Comunale TAMMARO LAURA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CECCATO FABRIZIO dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI ASIGLIANO VENETO

AREA TRIBUTI

Responsabile Lorella Saggiorato

Deliberazione di Consiglio Comunale n. /2019

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ore 12,30

UDITA la relazione del Sindaco;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI altresì i commi dal 669 al 689 dell'art. 1 della sopracitata Legge che normano nello specifico il tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed in particolare:

- il comma 676 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 che stabilisce che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille (elevabile per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni

principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili);

- il comma 683 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI;

VISTI l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, che dispone lo spostamento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019;

VISTO, inoltre, l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali aliquote e regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell'Unione Comuni Basso Vicentino n. 28 del 21/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale istitutivo della IUC e dato atto che tale regolamento dispone, tra l'altro, che con proprio atto il Consiglio Comunale approva le aliquote Tasi e provvede all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RICORDATO che sono esenti dall'IMU:

- gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- gli immobili ad essi assimilati per previsione legislativa o regolamentare;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati di cui all'art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201 del 2011;

CONSTATATO che per il nostro Comune

- l'aliquota TASI non è azzerabile in quanto il gettito che ne consegue è necessario per garantire in parte la copertura dei servizi indivisibili, il raggiungimento degli equilibri di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità interno.
- il trasferimento statale denominato "Fondo di solidarietà comunale" è strettamente collegato al gettito TASI ad aliquota base, per cui un eventuale abbassamento delle aliquote base comporterebbe una riduzione del gettito non compensata da un pari trasferimento statale; in tal caso, questa minore entrata dovrebbe essere reperita, sostanzialmente, attraverso ulteriore diversa tassazione;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 04.09.2014 in merito alla "Approvazione delle aliquote per l'applicazione della IUC nella componente tassa sui servizi indivisibili anno 2014 e delle aliquote imu anno 2014, nel rispetto dell'art. 1, comma 677 della L. 147/2013";

VISTO che la Legge 28.12.2015 n. 208 ha apportato alcune modifiche tra le quali:

- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- dal 2016 viene disposta la riduzione del 25% dell'imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

VISTA la legge di bilancio 145/2018 che non proroga per l'anno 2019 le disposizioni che sospendevano la possibilità per il Comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali

ATTESO che lo schema di bilancio di previsione 2019/2021, di cui la Giunta ha approvato la proposta con deliberazione n 3 del 13.03.2019, tiene conto della componente **TASI**, prevedendo un'entrata di euro 10.000,00 realizzabile attraverso l'applicazione delle seguenti aliquote:

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili-merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati di cui all'art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201/2011	2,5 per mille
Fabbricati rurali uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011	1 per mille
Altri fabbricati	0 per mille
Aree Fabbricabili	0 per mille

RITENUTO quindi di confermare per l'anno 2019 le suindicate aliquote per la TASI;

RITENUTO altresì di confermare l'applicazione anche per l'anno 2019 delle aliquote IMU, stabilite con deliberazione consiliare n. 15 del 04.09.2014 tenendo conto della necessità di assicurare all'ente le risorse finanziarie necessarie per erogare i servizi alla cittadinanza:

Aliquota base	7,60 per mille
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C2-C6-C7) comprese nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;	4,00 per mille
Detrazione per abitazione principale per le categ. A1, A/8 e A/9	euro 200,00

RICHIAMATO l'art. 26 del Regolamento IUC approvato dall'Unione Comuni Basso Vicentino, che prevede al comma 1, che annualmente il Consiglio Comunale determina le aliquote del tributo nonché in maniera analitica i servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;

PRECISATO che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:

- la loro utilità ricade in maniera omogenea su tutta la collettività del Comune;
- non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, per cui non è possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- i relativi costi finanziati con il gettito della TASI sono così individuati:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI 2019
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (edifici comunali ed aree attrezzate)	45.000,00
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE (con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni al CDS)	20.000,00
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni al CDS)	35.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.000,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	800,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	10.000,00
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA (limitatamente alla quota di trasferimento all'ULSS per funzioni proprie)	40.000,00
TOTALE	159.800,00

I suesposti costi sono determinati in base allo schema di bilancio di previsione comunale 2019/2021 approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13.03.2019 limitatamente ai costi per l'energia elettrica del servizio di pubblica illuminazione, mentre per le altre voci, con riferimento al bilancio di previsione 2019 dell'Unione Comuni Basso Vicentino cui le relative funzioni sono state trasferite, al netto dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada destinate alla manutenzione delle strade;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 , del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi dai n. 6 consiglieri comunali presenti in aula, espressi in forma palese, per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di confermare per l'anno 2019, per le motivazioni esposte in premessa e che qui s'intendono integralmente riportate, le seguenti aliquote per la componente **TASI** "Tassa sui Servizi Indivisibili"

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili - merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati di cui all'art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201/2011	2,5 per mille
Fabbricati rurali uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011	1 per mille
Altri fabbricati	0 per mille
Aree Fabbricabili	0 per mille

2. di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni **IMU**:

Aliquota base;	7,60 per mille
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C2-C6-C7) comprese nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;	4,00 per mille
Detrazione per abitazione principale per le categ. A1, A/8 e A/9	euro 200,00

3. di individuare come segue, i servizi indivisibili ed i costi finanziabili con il gettito della TASI:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI 2019
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (edifici comunali ed aree attrezzate)	45.000,00
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE (con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni al CDS)	20.000,00
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni al CDS)	35.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.000,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	800,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	10.000,00
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA (limitatamente alla quota di trasferimento all'ULSS per funzioni proprie)	40.000,00
TOTALE	159.800,00

Gettito tasi iscritto in bilancio euro 10.000,00

Percentuale di copertura 6,26%

precisando che i costi sono determinati in base allo schema di bilancio di previsione del Comune di Asigliano Veneto, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13.03.2019 e dell'Unione Comuni a cui le relative funzioni sono state trasferite;

4. di trasmettere, a norma dell'art.13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della L. 388/2000 come sostituito dall'art. 27 comma 8, della legge n. 448/2001, il presente provvedimento ha efficacia dal 1° gennaio 2019;

6. di dare atto che la presente delibera costituisce allegato al bilancio di previsione 2019 così come previsto dall'art. 172 del D.lgs 267/2000.

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge con separata votazione (voti favorevoli unanimi), espressi per alzata di mano dai n.. 6 componenti del Consiglio presenti.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 4**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/03/2019**

Il Responsabile di Settore

SAGGIORATO LORELLA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/03/2019**

Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Dario Vencato

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
CECCATO FABRIZIO
(firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAMMARO LAURA
(firma apposta digitalmente)
